

Codice A1103A

D.D. 5 aprile 2022, n. 201

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 45 del 1989 (F. 4 VID/2017). Accertamento della somma di euro 500,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2021 - 23, annualità 2022, in esercizio provvisorio.



ATTO DD 201/A11000/2022

DEL 05/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 45 del 1989 (F. 4 VID/2017). Accertamento della somma di euro 500,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2021 - 23, annualità 2022, in esercizio provvisorio.

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 567 del 25/09/2017 del Comando Regione Carabinieri Forestale "PIEMONTE" Stazione di Barge (CN) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 09/2016 del 06/07/2017 elevato da Agenti di P.G., per i fatti constatati in Località Capoloira del Comune di Barge (CN), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 1 della L.r. n. 45/1989 relativo al divieto di trasformazione o modificazione del suolo, in zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici, in assenza di autorizzazione od in difformità dalla stessa;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini né scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare l'art. 1, c. 1 della L.r. n. 45/1989 come sanzionato dall'art. 13, c. 1 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021;
- vista la legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021;
- vista la legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021;
- vista la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021;
- vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017 n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissisomissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Si accerta la somma di euro 500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, annualità 2022, in esercizio provvisorio (*omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, annualità 2022, in esercizio provvisorio *omissis* la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga

diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri